



CITTÀ DI FASANO
Direzione Polizia Locale

copia per

Oggetto: ordinanza in materia di viabilità. Modifiche alle norme riguardanti la circolazione e la sosta dei veicoli sul percorso specificato in Ordinanza, il giorno 18 maggio 2014, per svolgimento di manifestazione sportiva ciclistica denominata "IV Trofeo Mtb Città di Fasano".

ORDINANZA n° 48 del 15 maggio 2014

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con istanza prot. N° 2803/14/PM del 7 maggio 2014, il Sig. **Bagorda Oronzo**, nella sua qualità di presidente dell'**A.S.D. Polisport Ciclo Club** di Fasano richiedeva l'autorizzazione all'utilizzo di alcune strade del territorio di Fasano, al fine di poter svolgere una gara ciclistica denominata "**IV Trofeo Mtb Città di Fasano**" il giorno **18 maggio 2014**;

VISTO il nulla-osta, di pari numero, rilasciato in data 9.5.2014 a firma del Dirigente Polizia Locale;

VISTA, altresì, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 338 del 12 maggio 2014, con la quale si autorizza la gara ciclistica di che trattasi alle condizioni in essa contenute;

RITENUTO necessario disciplinare e/o limitare la circolazione e la sosta dei veicoli, o di alcune categorie di essi, nelle strade interessate nell'ambito del territorio di Fasano in occasione delle manifestazione in parola;

VISTI gli artt. 5,6,7 e 9 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 28/12/92 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI l' art.107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

VISTO il R.D. 18 giugno 1931 n.773 ed il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

ORDINA

Domenica 18 maggio 2014, dalle ore 08.30 alle 13.30, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare, lungo le strade di seguito elencate:

- Viale Bosco Tallinaro;
- Viale Cocolicchio.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- E' vietato il transito di qualunque veicolo non al seguito della manifestazione, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal passaggio dei partecipanti;
- E' fatto divieto a tutti i conducenti dei veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei partecipanti;
- E' fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o aree che intersecano o si immettono su quella interessata dal transito dei partecipanti di arrestarsi rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli Organi preposti alla vigilanza;
- E' fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada interessata allo svolgimento della manifestazione.
- Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare i pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti dei veicoli adibiti al servizio di Polizia, Antincendio, Pronto Soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

AVVERTE

La validità del presente provvedimento è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:

- che il richiedente abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione alla competente Questura di Brindisi almeno tre giorni prima della data della manifestazione;
- che il richiedente abbia stipulato polizza assicurativa a tutela dei partecipanti nonché per danni cagionati a persone e/o cose;

- che siano presenti un congruo numero di addetti, visibilmente distinti con idonei capi di abbigliamento oltre che dotati di bandiere di colore rosso, posti a presidio degli incroci interessati dal passaggio dei partecipanti;
- che sia presente un medico responsabile e un'unità mobile di pronto intervento di soccorso;
- che il comitato organizzatore si avvalga della collaborazione del personale delle associazioni di volontari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, posti a presidio della segnaletica mobile di interdizione al transito dei veicoli, al fine di garantire l'incolumità dei presenti.

AVVERTE ALTRESI'

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori imprevedibili, potranno essere adottati (anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente Ordinanza) personale del Corpo di Polizia Municipale ed altri Organi di Polizia Stradale, mediante apposizione di ulteriore segnaletica provvisoria e/o presenza del personale in loco.

La presente Ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra specificati. In detti ambiti temporali modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione normalmente vigenti nella zona interessata. Salvo che sia prescritto diversamente, nelle zone interessate, mantengono la loro piena efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti già vigenti e che non siano in contrasto o incompatibili con le misure di questo provvedimento..

Per tutto l'ambito temporale di validità della presente Ordinanza, per tutti i Provvedimenti adottati, ad esclusione dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, gli Organi di Polizia Stradale, nell'espletamento delle mansioni di competenza, potranno essere coadiuvati dal personale volontario dei Gruppi di Protezione Civile (gli stessi, nella fattispecie soggettiva rivestono la qualifica di "Ausiliari del Traffico").

Le aree pubbliche e le strade comunali date in uso per l'effettuazione della manifestazione dovranno essere rilasciate nelle medesime condizioni strutturali ed igienico-sanitarie antecedenti la concessione.

VIGILANZA

Incarica il Corpo di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 c. 1 del Decreto Legislativo n.285/92, dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza.

SANZIONI

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada (D. L.vo n.285/92 e successive modifiche).

PUBBLICITA'

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Fasano e pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Fasano www.comune.fasano.br.it.

RICORSI

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 ex Legge n° 1034/71, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso amministrativo al Ministero dei Trasporti, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento sia notificata/inviata al Comando Stazione Carabinieri di Pezze di Greco, al Comando della Polizia Stradale Sezione di Fasano, alla Guardia di Finanza di Fasano, per le determinazioni ed i controlli di rispettiva competenza, nonché esposta nella bacheca del Corpo di P.M.

Il Dirigente
Dott. Fernando Virgilio